



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

DETERMINAZIONE N. 95 DEL 2/10/2012

OGGETTO: Decadenza autorizzazione a correre e patente allenatore PALOMBO Antonio

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante “*Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali*”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTO il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, concernente, tra l’altro, la soppressione dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (art. 3, comma 9);

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23- quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendo espressamente che, nelle more dell’adozione dei decreti di ripartizione delle predette funzioni e delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali possa delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo all’ente soppresso;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 17 agosto 2012 con il quale il Dott. Francesco Ruffo Scaletta, ai sensi del citato art. 23-quater, comma 9, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato delegato, avvalendosi dell’attuale struttura dell’ASSI, sino alla data di adozione dei suddetti decreti di ripartizione, allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione già facenti capo all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, ivi comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati alla medesima Agenzia e l’emanazione di tutte le disposizioni necessarie per il regolare funzionamento degli uffici;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 0016321 del 4 settembre 2012 con la quale sono stati precisati i criteri cui attenersi nell’attuale fase di gestione temporanea;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

VISTI gli artt. 9 e 30 del Regolamento delle Corse dell'incorporato Jockey Club Italiano, 17 e 38 del Regolamento delle Corse dell'incorporata Società degli Steeple Chases d'Italia, 34 del Regolamento delle Corse dell'incorporato E.N.C.I..

VISTE le disposizioni in materia di rinnovi di autorizzazioni amministrative relative al triennio 2012/2014, divulgate da questa Agenzia con circolare 125/2011;

PRESO ATTO che il Sig. Palombo Antonio risulta titolare di colori presso l'Area galoppo dal 28 giugno 2001 e allenatore professionista dal 15 novembre 2000, nonché allenatore professionista presso l'Area Sella dal 20 luglio 2004;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal Sig. Palombo Antonio in occasione delle istanze di rinnovo: colori triennale 2012/2014 (prot. 16461 del 19 marzo 2012), patente allenatore 2012 presso area Galoppo (prot. 5069 del 26 gennaio 2012), patente allenatore 2012 presso area Sella (prot. 2701 del 16 gennaio 2012) nelle quali attesta di aver riportato una serie di condanne penali omettendo però un provvedimento risultante invece dal Casellario Giudiziale acquisito da questi uffici in data 18 aprile 2012, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 e di essere sottoposto ad un procedimento penale di cui allega copia del Decreto penale di condanna rilasciato dal Tribunale di Firenze, ufficio del Giudice per le indagini preliminari e la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 legge 31 maggio 1965, n° 575;

TENUTO CONTO che le dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte dall'interessato, richiedevano la menzione di tutti i precedenti/procedimenti penali, nessuno escluso, ivi compresi quelli per i quali siano intervenuti i benefici previsti dalla Legge, ad es.: amnistia, indulto, riabilitazione, non menzione, patteggiamento, ecc. ecc.;

VISTO il parere dell'ufficio legale dell'Ente fornito in data 14 settembre 2012, secondo il quale si deve procedere alla segnalazione dell'incongruenza alla Procura di Roma per presunto mendace da parte del Sig. Palombo Antonio ed alla conseguente decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;

RITENUTO altresì che la discordanza tra le dichiarazioni sostitutive rese dal sig. Palombo Antonio in occasione delle domande di rinnovo presso l'Area Galoppo e l'Area Sella ed il certificato del Casellario Giudiziale, acquisito dagli uffici dell'ASSI, impone la segnalazione dell'incongruenza all'Autorità Giudiziaria competente attraverso la trasmissione degli atti pervenuti (art. 76 D.P.R. 445/2000) perché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato nonché la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000);

RITENUTO che il presente atto rientri nell'ordinaria amministrazione

D E T E R M I N A

- la decadenza, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000, della autorizzazione a correre, della patente di allenatore professionista rilasciata dall'Area Galoppo e dall'Area Sella al Sig. Palombo Antonio, con conseguente divieto di svolgere ogni attività connessa alle autorizzazioni stesse, a causa dell'accertata non rispondenza tra il certificato del Casellario Giudiziale acquisito d'ufficio e le dichiarazioni sostitutive rese dal Sig. Palombo Antonio;



GESTIONE TEMPORANEA
(LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135)

- la trasmissione all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, data la discordanza emersa, delle dichiarazioni rese dal Sig. Palombo Antonio, pervenute il 19 marzo 2012, 26 gennaio 2012 ed il 16 gennaio 2012, unitamente al certificato del Casellario Giudiziale, acquisito d'ufficio il 18.04.2012, considerato che da tale certificato comunque emerge l'esistenza di un provvedimento a carico del Sig. Palombo Antonio non dichiarato nelle suddette dichiarazioni;
- la trasmissione del presente provvedimento al Sig. Palombo Antonio.

Gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di ricezione della relativa comunicazione all'interessato Sig. Palombo Antonio.

f.to Il Dirigente Delegato
Francesco Ruffo Scaletta